



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 05/06/2025

Numero Registro Dipartimento 970

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8102 DEL 05/06/2025

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE EREDITARIA DELLA FARMACIA DEL DOTT. NICOLA GIUSEPPE BARBIERI, SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI SELLIA (CZ).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- il R.D. n.1265/34 (T.U.LL.SS);
- il R.D. 30 settembre 1938 n. 1706;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;
- il DPCM n. 298/1994;
- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i." approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025" e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;

- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

- **CHE** come evincesi dall'estratto per riassunto dell'atto di morte n. 7 Parte II Serie B Anno 2025 rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Marcellinara (CZ), conservato in atti, risulta che in data 7 maggio 2025, è deceduto in Marcellinara il dott. Barbieri Nicola Giuseppe, farmacista già titolare dell'omonima farmacia con esercizio nel Comune di Sellia (CZ), Via Marconi n. 14, afferente la sede farmaceutica unica rurale della pianta organica delle farmacie del medesimo Comune, gestita sotto forma di impresa individuale in virtù della D.G.R. n. 3526 del 27 giugno 1994 e del successivo D.P.G.R. n. 1171 dell'8 settembre 1994;

- **CHE** come evincesi dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal dott. Barbieri Carmelo, figlio ed unico erede del *de cuius* ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conservata in atti, la successione ereditaria del defunto dott. Barbieri Nicola Giuseppe è regolata da testamento olografo pubblicato in data 22 maggio 2025 con verbale a rogito notaio dott. Giampiero Monteleone, Repertorio n. 33.253 – Raccolta n. 14.103 registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Vibo Valentia in data 23 maggio 2025 al n. 1703 Serie 1T;

- **CHE** con istanza datata 26 maggio 2025 trasmessa a mezzo PEC del 28 maggio 2025, conservata in atti, il dott. Barbieri Carmelo in qualità di unico erede testamentario del *de cuius*, per come risulta dalla sopracitata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha chiesto, ai sensi della vigente normativa, l'autorizzazione alla gestione ereditaria della farmacia del defunto dott. Barbieri Nicola Giuseppe, ubicata nel Comune di Sellia (CZ) alla Via Marconi n. 14, sotto la direzione tecnica di sé medesimo, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Catanzaro;

VISTI:

- l'art. 456 Cod. Civ. che dispone: <<La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto>>;

-il comma 12 dell'art. 12 della legge n. 475/1968, che recita: <<Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trasferimento della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore>>;

- il comma 9 dell'art. 7 della Legge n. 362/1991, così per come modificato dal comma 11 dell'art. 11 della Legge n. 27/2012, che espressamente recita: <<A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione>>;

- il comma 10 dell'art. 7 della legge 362/1991 che dispone: <<Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475>>;

- il comma 11 dell'art. 7 della legge 362/1991, che dispone: <<Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4>>;

-l'art. 31, comma 1, del D. Lgs 31/10/1990 n. 346 e successiva modifica (art. 39 D.L. 30/09/2003 n. 269 convertito in L. 24/11/2003 n. 326 confermata dall'art. 1, comma 78, L. 27/12/2006 n. 296) ai sensi del quale la dichiarazione di successione <<deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione>>;

DATO ATTO CHE, in forza della richiamata normativa, il periodo complessivo di gestione ereditaria della farmacia caduta in successione è pari a mesi diciotto (18), decorrenti dalla data di apertura della successione;

CONSIDERATO CHE la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

DATO ATTO CHE con nota PEC del 29 maggio 2025 si è provveduto a richiedere ai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale il rilascio del parere previsto dall'art. 2, comma 2, L.R. n.18/90 a mezzo i comuni sistemi informatici;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale a mezzo i comuni sistemi informatici, con nota PEC prot. n. 386333 del 29/05/2025 e prot. 389083 del 30/05/2025, conservate in atti;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa ai coeredi interessati a mezzo PEC del 29 maggio 2025, conservata in atti;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dal dott. Barbieri Carmelo in qualità di direttore tecnico responsabile della conduzione tecnico professionale della farmacia del defunto dott. Barbieri Nicola Giuseppe, con cui il medesimo ha dichiarato: 1) di aver conseguito la laurea in farmacia presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro in data 27 febbraio 2020; 2) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro nella sessione I dell'anno 2020; 3) di essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Catanzaro al n. 1913 – vol. 08/2020; di essere in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12, della legge 2 aprile 1968, n. 475;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal dott. Barbieri Carmelo in qualità di unico erede testamentario del defunto dott. Barbieri Nicola Giuseppe, attestante l'insussistenza di cause ostative all'acquisto della titolarità di farmacia e delle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione, conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dal dott. Barbieri Carmelo in qualità di unico erede testamentario del defunto dott. Barbieri Nicola Giuseppe, attestante l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dal dott. Barbieri Carmelo in qualità di unico erede testamentario del defunto dott. Barbieri Nicola Giuseppe, attestante l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

FATTO SALVO l'esito della richiesta di rilascio della comunicazione antimafia relativa al dott. Barbieri Carmelo, inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ed individuata con Prot. n. PR_CZUTG_Ingresso_0056162_20250529 del 29/05/2025;

PRESO ATTO CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia del defunto dott. Barbieri Nicola Giuseppe, con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, è stata affidata all'unico erede dott. Barbieri Carmelo, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Catanzaro;

RITENUTO necessario autorizzare, ai sensi di legge, l'unico erede testamentario del defunto dott. Barbieri Nicola Giuseppe, e precisamente il figlio dott. Barbieri Carmelo, alla gestione provvisoria ereditaria della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Sellia (CZ), ubicata alla Via Marconi n. 14, per il periodo di tempo previsto dalla vigente normativa, sotto la direzione tecnica del medesimo farmacista, regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Catanzaro;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi di legge, l'unico erede testamentario del defunto dott. Barbieri Nicola Giuseppe, e precisamente il figlio dott. Barbieri Carmelo, alla gestione provvisoria ereditaria della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Sellia (CZ), ubicata alla Via Marconi n. 14, per il periodo di tempo previsto dalla vigente normativa, sotto la direzione tecnica del medesimo farmacista, regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Catanzaro;

2. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, all'erede interessato;

3. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Sellia (CZ), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ed all'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Catanzaro;

4. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)